

Codice DB1402

D.D. 19 marzo 2010, n. 789

**Decreto 30.06.2004-Ministero Ambiente e Tutela del Territorio-Ambiente e della tutela del territorio-applicazione dell'Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art. 114,, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione dell'invaso di Meano nel comune di Perosa Argentina (To), di proprieta' di SIED S.p.A. ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R cosi' come modificato dal D.P.G.R.20.01.2008, n. 1/R.**

(omissis)  
 IL DIRIGENTE  
 (omissis)  
 determina

Si approva il progetto di gestione dell'invaso di Meano, che Hydrodata ha presentato con nota Ns. prot. N. 3527db1402 del 19/01/2010, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. si richiede la piena attuazione delle misure di mitigazione ambientale indicate nella "Relazione" del Progetto di gestione;

2. i limiti di concentrazione dei sedimenti introdotti a tutela della fauna fluviale dal regolamento sono da intendersi come valore misurato in alveo; in applicazione del punto 8 dell'allegato B bis, parte I, che introduce possibilità di deroghe, ferme restando le finalità di tutela dell'ambiente acquatico perseguite, si ritiene possibile consentire il rispetto delle seguenti modalità, differenti dalla norma ma necessarie per rendere efficace la rimozione degli accumuli pregressi:

<b>Concentrazione di solidi sospesi nel punto di monitoraggio posto in alveo a valle della traversa</b>	<b>Durata massima (in ore) di concentrazione di solidi sospesi</b>
Max 40 gr/l	<0,5 h
<b>Differenza tra le concentrazione di solidi sospesi misurati a valle e quelle a monte del bacino</b>	
15 gr/l<conc SS< 20 gr/l	<1,5 h
10 gr/l<conc SS< 15 gr/l	<3,0 h
5 gr/l<conc SS< 10 gr/l	<6,0 h
<5 gr/l	<i>Fino al termine delle operazioni, da concludersi entro una settimana</i>

- sarà possibile procedere in via sperimentale ad un ulteriore prolungato rilascio di materiale solido sedimentato nel bacino, rispettando le concentrazioni di max 2 gr/l quali differenza tra la concentrazione in alveo a valle della traversa e quella a monte del bacino, in considerazione della diluizione determinata sia dall'eventuale scarico operativo della centrale che dalla successiva confluenza con il torrente Germanasca, che limitano il tratto interessato dagli impatti più significativi;

- eventuali evidenze di conseguenze negative impreviste sull'ecosistema fluviale potranno determinare una sospensione delle operazioni e la contestuale revisione della procedura gestionale.

- Le ipotizzate attività di manutenzione e innovazione dell'impianto, attualmente nella fase di studio di fattibilità e non rilevanti per il presente procedimento, dovranno essere seguite da revisione o aggiornamento del Progetto di gestione nel caso modifichino sostanzialmente le modalità riportate nel Progetto sottoposto al presente iter di approvazione.

3. Per evitare interferenze negative con le operazioni di ripopolamento ittico effettuate dalla Provincia, il gestore dell'impianto dovrà prendere contatto con la Provincia di Torino per definire il calendario degli interventi di manutenzione in programma.
4. Si ricorda che, prima dell'esecuzione delle attività di svuotamento o di fluitazione, dovrà essere dato avviso preventivo alla Provincia di Torino, in modo da consentire l'effettuazione delle operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia stessa e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del gestore del bacino. Eventuali interventi di incremento e di ripopolamento della fauna ittica dovranno essere concordati e preventivamente autorizzati dalla Provincia di Torino.
5. Per individuare lo stato di qualità del corpo idrico recettore prima degli eventi di spurgo dei sedimenti, si chiede di individuare un sito di campionamento a monte dello sbarramento. Inoltre la periodicità dei campionamenti deve essere stagionale (4 volte l'anno) al fine dell'indagine per la classificazione dello stato ecologico del corpo idrico recettore, sia per l'esame della comunità macrobentonica al fine di individuare i valori I.B.E. e sia per il rilevamento dei parametri di base chimico-fisici.
6. Si chiede di rilocalizzare il sito di campionamento per la caratterizzazione biologica del corso d'acqua SB2 in un nuovo sito più rappresentativo, dove il torrente assume un andamento meno incassato e di pendenze più ridotte, ossia in prossimità dell'abitato di Perosa Argentina, prima della confluenza del torrente Germanasca nel t. Chisone. Un parametro che descrive lo stato ambientale è l'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.). Esso può essere prescritto come valutazione dell'ambiente sia per la descrizione dello stato attuale sia dopo la conclusione delle operazioni di spurgo. Al fine di poter seguire il monitoraggio del Piano di gestione in progetto si prescrive al proponente:
  - di comunicare il giorno in cui avverrà il rilievo in campo delle operazioni da eseguire per il monitoraggio (campionamenti comunità macrobentonica e stato chimico, rilievi IFF), ad Arpa Piemonte, in anticipo di almeno 15 giorni via e-mail a [via.torino@arpa.piemonte.it](mailto:via.torino@arpa.piemonte.it)
  - di trasmettere in formato elettronico ad Arpa Piemonte sempre all'indirizzo e-mail precedente al termine della campagna di misure una relazione tecnica con indicati i periodi, i punti e i metodi di misura, i relativi risultati
7. In caso di svolgimento di attività con avviso preventivo si richiede che il gestore dell'invaso dia tempestiva comunicazione dell'inizio delle operazioni ai consorzi irrigui operanti nell'area elencati nell'Allegato 7 del documento "Quadro conoscitivo" del Progetto di gestione.
8. Si richiede infine che il gestore del bacino informi per le vie brevi il Settore Tutela e Gestione della fauna selvatica ed acquatica della Regione Piemonte (fax 011-4323801) prima dell'effettuazione degli interventi specifici saltuari.
9. tutte le operazioni di svaso e fluitazione/spurgo dovranno essere effettuate azionando gli scarichi di fondo in modo che siano raggiunti in modo graduale sia la portata idrica massima sia i valori di picco nella concentrazione dei solidi sospesi;
10. quale misura di mitigazione, si richiede di evitare, per quanto possibile, lo svolgimento delle operazioni di apertura degli scarichi della diga e di fluitazione, soprattutto nel caso degli interventi nel periodo di morbida, nel periodo riproduttivo dell'ittiofauna presente a valle dell'invaso, che per i salmonidi coincide con il periodo tardo autunnale – invernale. Per evitare interferenze negative con le operazioni di ripopolamento ittico effettuate dalla Provincia, il gestore dell'impianto dovrà prendere contatto con la Provincia di Torino per definire il calendario degli interventi di manutenzione in programma;
11. Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità quinquennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o

richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

12. Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

13. La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente  
Lorenzo Masoero